

COMUNE DI CENTO- COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE DEL 17 MAGGIO 2024 (n. 26/2024)

Il giorno 17 del mese di maggio dell'anno 2024 dalle ore 14:30.i componenti del Collegio dei Revisori del Comune di Cento

Presidente	Dott.	Franco Battistini
Componente	Dott.ssa	Licia Monari
Componente	Dott.	Andrea Zurla

si sono riuniti in conferenza telefonica per valutare ed esprimere il proprio parere sulla seguente Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale,

Proposta di deliberazione del Consiglio n. 56 del 09/05/2024 avente ad oggetto:
APPROVAZIONE MODIFICHE AGLI ALLEGATI DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA.

Il Collegio presa visione e analizzata la suddetta proposta di deliberazione del Consiglio n. 56 ricevuta tramite mail in data 15/5/2024, corredata della seguente documentazione:

- 1) Allegato A) Modalità di Applicazione Tariffa Corrispettiva, con correzioni 2024;
- 2) Allegato A) Modalità di Applicazione Tariffa Corrispettiva, rev. 2024;
- 3) Allegato B) Listino Tariffario dei Servizi Complementari con correzioni 2024;
- 4) Allegato B) Listino Tariffario dei Servizi Complementari rev. 2024;
- 5) Parere di regolarità tecnica a firma del dirigente dott. Giovanni Panzeri del 14/5/2024;
- 6) Parere di regolarità contabile a firma del dirigente dott. Federico Sparapan del 15/5/2024;

PRESO ATTO

che in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani:

- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 ha assegnato all'Autorità di regolazione per energia ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, funzioni di garanzia ai fini dell'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95" nonché tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- il D.Lgs. n. 116/2020 (di attuazione della direttiva 2018/851/UE) ha introdotto, tra l'altro, modifiche alla disciplina dei rifiuti urbani e dei loro assimilati, disciplinando espressamente la facoltà delle utenze non domestiche di non avvalersi del servizio

E

COMUNE DI CENTO
c_c469_AOO - PG

"COPIA DELL'ORIGINALE DIGITALE"

Protocollo N.0030990/2024 del 21/05/2024
Firmatario: FRANCO BATTISTINI, LICIA MONARI, ANDREA ZURLA
Allegato N.2: VERBALE 26 MODIFICHE ALLEGATI TARI. PDF.P7M

pubblico, stabilendosi che tali utenze “possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi” e che “tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani” e che le stesse dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;

- i nuovi standard minimi tecnici e contrattuali, contenuti nel TQRIF, dovranno essere applicati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e che le disposizioni e gli oneri ivi previsti sono riferibili sia a Ente di Governo dell'Ambito (ATERSIR per Emilia Romagna), che al gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma anche al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti incluso il Comune che gestisce la suddetta attività in economia;

Richiamata:

- la deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n.15/2022/R/RIF, avente ad oggetto “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”, che impone ai soggetti del ciclo integrato di gestione dei rifiuti l'introduzione ed il rispetto di procedure e tempistiche finalizzate ad accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti aggiornando le indicazioni già introdotte con la precedente delibera ARERA n. 444/2019, che ha la finalità di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale;

- la deliberazione Consiglio d'ambito ATERSIR n. 11 del 11/4/2022 ad oggetto: Servizio Gestione Rifiuti. Prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA con cui determina, in prima applicazione del TQRIF, per tutte le gestioni dell'ATO Emilia Romagna, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati, per ciascuna “gestione” (come definita all'art. 1 – Definizione del TQRIF) dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella allegata al TQRIF;

VISTO il vigente REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 27.04.2023, composto da n. 46 articoli, n. 4 allegati, Appendice A e B:

ALLEGATO 1 – Deposito Cauzionale – Non applicabile al citato regolamento;

ALLEGATO 2 – Classificazione UND;

ALLEGATO 3 – Riduzioni della tariffa;

ALLEGATO 4 – Modello di dichiarazione sostitutiva per le riduzioni sul compostaggio individuale;

APPENDICE A - Modalità di applicazione della Tariffa;

APPENDICE B - Listino Tariffario dei servizi complementari.

PRESO ATTO che si vuole aggiornare le appendici A e B in allegato al suddetto regolamento come meglio evidenziato nei seguenti Allegati:

- 1) Allegato A) Modalità di Applicazione Tariffa Corrispettiva, con correzioni 2024;
- 2) Allegato B) Listino Tariffario dei Servizi Complementari con correzioni 2024

Vista la nota del 04/10/2023, acquisita al protocollo n. 57245 in pari data, con la quale CLARA s.p.a. comunica la “Pubblicazione della Carta della Qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi della Deliberazione ARERA n. 15/2022 (TQRIF) - Bacino CLARA spa“;

Dato atto che con Delibera di Consiglio d'Ambito n. 76 del 26/07/2023, l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti ha approvato la Carta della Qualità del settore rifiuti urbani relativa al bacino tariffario in questione;

Dato atto altresì che, come previsto dal TQRIF (testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani) e dal TITR (testo integrato trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti) emanati da ARERA, la Carta della qualità è ora pubblicata sul sito web www.clarambiente.it;

Ricordato l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo cui "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."

Visto l'art. 1 co. 683 della L. 147/2003 secondo cui: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

Dato atto:

- che l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. n. 228 del 30.12.2021, convertito nella Legge n. 25/2022 stabilisce che a decorrere dal 2022 i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

- che il comma 11, dell'articolo 43 del D.L. n. 50 del 17.05.2022 dispone "All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

DATO INFINE ATTO che per l'anno in corso i termini per l'approvazione dei piani tariffari della TARI, normalmente fissati entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, per effetto di un emendamento alla legge di conversione del D.L. 19/2024, sono procrastinati al 30 giugno;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- lo statuto comunale ;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49, I comma del TUEL;

Dato infine atto che nelle verifiche effettuate non sono emersi formali osservazioni affidate alla competenza dell'organo di revisione;

esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio n.56 del 09/05/2024.

Il Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Franco Battistini
Dott.ssa Licia Monari

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.